

DEPUTAZIONE DI STORIA PATRIA PER LA CALABRIA

RIVISTA STORICA CALABRESE

N. S. - ANNO XXXV (2014) - NUMERI 1 - 2

Mons. Giuseppe Maria Perrimezzi
vescovo battagliero e rigoroso
e il suo impegno in diocesi di Oppido (II)

Rocco Liberti

La celebrazione del matrimonio

Sempre più deciso a dare una buona sterzata alla sua diocesi, le cui istituzioni sicuramente risentivano di congiunture precarie e, quindi, di mancate decisioni degli Ordinari, i quali a Oppido rimanevano poco tempo o pervenivano dopo lunghi periodi di sede vacante, il Perrimezzi, oltre alle liti che lo opponevano ad autorità e nobiltà per questioni di supremazia o mancato ossequio, non poteva non occuparsi di quanto costituiva l'ossatura legale della circoscrizione. Andavano sicuramente adeguati ai nuovi tempi e alle decisioni di papi e vescovi tante normative che spesso erano tenute in non cale. Tra esse, quanto ha interessato inizialmente il presule è stata quella relativa al matrimonio, la cui gestione sia in senso sacramentale che burocratico faceva acqua da tutte le parti. A esso, soprattutto perché contrariato come in tante altre occasioni dai maggiorenti del capoluogo, ha dedicato un'ennesima allegazione, che ha fatto tenere in risposta alla congregazione del concilio, presso cui quelli avevano prodotto opposizione, da lui peraltro avuta in visione¹.

Nella prima parte del suo scritto il Perrimezzi persiste nel solito sfoggio di erudizione e disquisisce a lungo sulla validità del matrimonio contrapponendo la monogamia alla poligamia e sostenendo la bontà delle tesi dei vescovi, con in primo piano S. Agostino, in raffronto alle teorie dei vari Simon Mago, Lutero, Calvino e tanti altri, tutti chi più chi meno assertori del libero amore. Naturalmente, per la formulazione del suo pensiero si serve di un'ampia schiera di autori favorevoli e non. A parte le tante enunciazioni di papi e vescovi nel merito, al suo tempo bisognava attenersi a quanto disposto il 21 agosto 1670 da papa Clemente X con una istruzione,

¹ GIUSEPPE M. PERRIMEZZI, *Delle Canoniche Allegazioni fatte a pro delle ragioni di se stesso, del suo clero, e delle sue chiese*, parte prima, in Roma MDCCXXV, Per Gaetano Zenoby Stampatore, ed intagliatore di N. S., pp. 109-226.

che ne confermava altre espresse già nel 1658 e 1665. Si trattava di una regolamentazione ch'era stata accettata in tutto il regno di Napoli, ma non a Oppido. Appena egli si era reso conto della carenza, aveva subito provveduto a fornire di una copia sia la curia che il vicario generale. C'è stata allora l'alzata di scudi del cancelliere, che ha richiesto «*la competente e giustificata mercede*». Ciò a motivo che veniva ad accrescersi il suo lavoro. Se prima a pagare erano obbligati soltanto coloro che contraevano sponsali con persone forestiere con conseguente rilascio di vari documenti, con la nuova prescrizione venivano a esserlo anche quanti si sposavano con residenti dentro le mura cittadine. Allora l'impegno era molto semplice, in quanto solo per i primi si richiedevano più operazioni. Per i matrimoni tra cittadini l'obbligo consisteva appena nelle pubblicazioni e nel rilascio della licenza al parroco ministro del sacramento. Il vescovo, dietro questa rimostranza, ha riconosciuto valida la richiesta e ha applicato la tassa ch'era giusto imporre. Ma non quanto prescriveva la tassa innocenziana, che esigeva il versamento di 10 giulii. Soltanto la corresponsione di 7 carlini e mezzo, come peraltro avveniva per le nozze con forestieri. In verità, in altre diocesi la tassa variava tra i carlini 10, 12, 14 e perfino 15. Tale imposizione, ha però trovato netta opposizione nella sola città di Oppido, che, dice il Perrimezzi, a istigazione del barone, ha adito la sacra congregazione del concilio.

Appoggiato dalle decisioni scaturite in vari concili, il Perrimezzi tiene ad insistere con Roma, ma il discorso è rivolto a tutti, che per l'imposizione della tassa che si era originata, al cancelliere si veniva ad aggiungere fatica a fatica, per cui questa andava senz'altro remunerata. Si trattava di emissione di esami, stati liberi e quant'altro, che doveva servire a scongiurare casi di poligamia, quando non di consanguineità o affinità e al tempo sicuramente non era difficile che se ne verificassero. Le tassazioni erano vigenti anche in Calabria e ne lo testimoniavano la sinodo di Mileto del 1692 e lo stesso arcivescovo reggino Giovanni Morreale, che si è opposto tenacemente ai ricorsi presentati contro di lui. Ma al vescovo oppidese è sufficiente l'appoggio, che come al solito gli offre il vescovo di Gerace Diez, ch'egli descrive quale

«persona intesa assai di questi affari, per essere stato, prima di esser vescovo, molto versato nel tribunale ecclesiastico di Napoli, e Vicario generale in diocesi ragguardevoli, oltre alla dottrina, di cui è ben fornito, al pari di qualsivoglia altro Vescovo del Regno».

Perentoria e gratificante la conferma del presule della diocesi ionica:

«Per il diritto spettante alla Curia per ciascun processo, e decreto di matrimonio, sta

determinato nella Tassa innocenziana a V. S. Illustrissima ben noto, e secondo quello si deve esaminare. E V. S. Illustrissima con somma pietà fa, che la sua Curia prenda assai meno di quella dalla Tassa».

Ma anche altri chiarificanti puntelli gli fornivano le informazioni e spiegazioni di ulteriori personaggi di un certo peso. *L'Avvocato primario del tribunale laico di Reggio*, il dr. Gianlionardo Tripepi, ch'era del pari competente in materia religiosa gli offriva l'elenco dei documenti che si richiedevano nella sua città, l'iniziale supplica, la *capiatur informatio* cioè la raccolta delle informazioni, l'esame dei testi, l'esplorazione della volontà degli sposi, il decreto di avvenute nozze e la previa estrazione di atto di battesimo o di morte, se trattavasi di vedovi. A parte gli ultimi due, per il resto occorrevano 8 carlini e mezzo. Il canonico d. Niccolò Rota, che aveva svolto a lungo le funzioni di vicario generale a Napoli esponeva da parte sua queste cifre: 1 carlino a testimone (essendo quattro, due per ogni partner, la spesa assommava a 4 carlini), 3 carlini per l'*Approvatore* e testimoni, quindi altri 2 per il Vicario e 2 ancora per il Fiscale. Quindi, per celebrare un matrimonio a Napoli, occorreva sostenere un peso di ben 11 carlini.

Nel ricorso a Roma i sindaci avevano fatto presente che nel recente passato a Oppido il pagamento era cresciuto a dismisura, avendo gli interessati versato il doppio, tanto per lo sposo e tanto per la sposa. A questo ha dovuto controbattere il Perrimezzi. Così scriveva in proposito: «Si sappia, che fu questa una mala intelligenza del passato Cancelliere, colla quale credè, che si dovesse il diritto essere duplicati». Infatti, non appena a conoscenza dei fatti, aveva provveduto a far restituire agli interessati quanto proprio non competeva. Cotali erano Stefano di Maggio di Terranova, Domenico Madaloni di Varapodio e Placido Apicella, Antonio Paonni e Agostino Fundacari di altri paesi, i quali avevano rilasciato regolare ricevuta di ogni cosa. D'allora non si era verificato più alcun inghippo del genere. Peraltro, il vescovo si era sentito in dovere d'imporre al cancelliere il divieto di chiedere alcuna somma a chi non era in condizione di farlo. E la povertà al tempo era di casa in Oppido come in tutte le altre realtà paesane.

In verità, il presule, conscio di ciò, non si era limitato a riordinare la tassazione prescritta per la celebrazione di nozze, ma aveva un po' messo il naso in tutti i settori e abbassato i costi. La richiesta di 25 grana per bolle e dimissorie per gli ordini sacri rimaneva tale, in quanto era prescritta dalla tassa innocenziana. Per la costituzione nelle cause criminali da 15 carlini si scendeva a 3, mentre per la contumacia da 6 a 5. Antecedentemente per i decreti dei patrimoni per gli ordinandi vigeva una tassa di 4 carlini, che veniva versata sia in occasione della prima tonsura che all'atto

di nomina a suddiacono. Il vescovo in tal caso ha preferito attenersi a quanto indicato da detta tassa, per cui l'obbligo si restringeva a una volta soltanto. Il decreto di curatela passava da 24 carlini a sette e mezzo e l'esecuzione delle dispense apostoliche da 25 a quanto stabilito sempre dall'imposta di cui sopra, mentre la scomunica delle cose perdute, vale a dire il noto monitorio di scomunica, da 3 carlini a dieci grana e mezza. Volendo dare maggiore validità alle varie disposizioni, il Perrimezzi aveva stabilito che l'elenco delle tassazioni non dovesse rimanere come prima affisso al muro della cancelleria, luogo di scarsa visibilità, ma offerto parimenti sul banco, tale da essere sempre esposto alla vista dei cancellieri, i quali così non potevano sbagliare. Tornando ai matrimoni egli poi concludeva che «la tenue mercede, che si paga, è solamente per la fatica, che fassi dal Cancelliere» e che nient'altro toccava ai vari funzionari. Addirittura, per l'emissione della licenza e relativo decreto al vicario spettava «un bel niente».

Si avvertiva in Oppido la consuetudine che la licenza di matrimonio venisse rilasciata dal vicario, ma i parroci, che in proposito agivano senza alcun rispetto di quanto emanato dalla Chiesa, erano stati «agramente puniti» dal vescovo Fili. Anche per questo particolare aspetto ha operato il fattivo interessamento del Perrimezzi. Se prima si concedeva la licenza a seguito delle pubblicazioni espresse dai parroci facenti capo al vicario, dopo il suo intervento il provvedimento è stato differito alle pubblicazioni, all'esame dei testimoni e all'indagine in merito alla volontà dei nubendi e, quindi, dopo il decreto, da cui risultava che non ostava alcun impedimento. Anche per tale riforma il vescovo è stato confortato da quanto espresso in sinodi di varia emissione e da una lettera scritta dalla congregazione al vescovo di Montemarano.

Purtroppo, nulla era possibile ricavare dalle assisi celebrate in quel di Oppido, dove, dice il presule: «sinceramente confessiamo, che niente in esse si può rinvenir di chiaro, e di distinto, ma tutto è oscuro, e confuso». La sinodo del Parisio non faceva riferimento alcuno al disposto del S. Ufficio dell'agosto 1670 essendo stata celebrata nel maggio precedente, per cui si basava su ciò ch'era stato stabilito nel 1658. Era naturale. Avrebbe potuto ovviare a ciò la successiva sinodo del Fili varata nel 1699, ma al Perrimezzi era dato avvertire che «Le parole sono le stesse, e pure i tempi non erano i medesimi». Nel passato non era davvero difficile che sinodi, relationes ad Limina e altre documentazioni venissero fedelmente riprodotte dallo stesso vescovo, quando non da un altro che lo seguiva. Mi è capitato varie volte di riscontrare una simile sicuramente deplorabile prassi. Notando che non vi si faceva alcun cenno del provvedimento del 1670, ma soltanto di quello del 1658 ormai superato, così alquanto stupito quegli

aggiungeva: «si parla colla stessa confusione, e colla medesima oscurità di prima, come se si avesse voluto fare una copia, non un decreto». Oggi avremmo parlato di fotocopia!

Si trattava comunque di un andazzo che non era relegato alla sola diocesi di Oppido, perché anche in quella metropolitana di Reggio si usava agire parimenti e solo l'intervento dell'arcivescovo Morreale aveva messo le cose a posto. Anche a Reggio le autorità non hanno accettato supinamente le nuove disposizioni, in quanto anche loro hanno inviato un ricorso a Roma avverso ad esse. Soltanto che, resisi conto ch'esse andavano in una giusta direzione, sono ritornate sui propri passi. A riferire questi particolari è stato il solito avvocato Tripepi. Il Perrimezzi, dal canto suo, aveva già fatto il suo dovere quando reggeva la diocesi di Ravello e Scala, «ma senza que' risentimenti, e quelle doglianze, che à incontrate in Oppido». Nella nuova sede egli aveva compreso di dover superare un problema di maggiore entità e quindi di dover escogitare una più immediata e imprescindibile soluzione. Tutto a causa di matrimoni celebrati senza la dovuta cura e soggetti perciò a dolorosi annullamenti. I casi dovevano essere tanti, ma a lui constavano soltanto alcuni. Nel 1699, durante l'episcopato Fili, si era dovuto sciogliere il matrimonio tra Lisabetta Martorano e Francesco Fasano di Varapodi per un impedimento ch'era venuto alla luce molti anni dopo la sua celebrazione. In precedenza, essendo vescovo Ragni, si era dovuto provvedere similmente per un tale di Tresilico, che di soprannome faceva Ricapito e per altra persona di Santa Cristina, in questo caso per poligamia. Al suo tempo erano incorsi nel provvedimento, assai doloroso, in quanto erano intanto venuti al mondo più figli, («si è veduto e compianto», scrive il Perrimezzi) Paolo Chiliverto e Lucia Pasqualino certamente oppidesi, le cui nozze erano state officiate in periodo di sede vacante, quindi prima del 1714. In verità si trattava di operazioni riscontrabili anche in altre diocesi. Particolare interessante. Abbiamo rintracciato nei *libri mortuorum* dell'antica Oppido le particole relative ai decessi dei due oppidesi. Paolo Chiliverto di Domenico è deceduto nel 1748 all'età di 47 anni (registri della cattedrale), Lucia Pascalino vedova di Paolo Chiliverto a sua volta nel 1765 di anni 83 (registri dell'Abazia). Come si riscontra, la moglie superava in età il marito di almeno 20 anni. Una così vistosa differenza non era rara a quel tempo nei nostri paesi. Considerato ciò è da presumere che la Pascalino, di età molto superiore, si sia sposata con un minore e abbia dato così molto motivo di scandalo. Comunque sia, dagli atti risulta in modo inequivocabile che la Pascalino era la vedova di Chiliverto. La presenza dei figli avrà sicuramente spinto a non portare le cose alle estreme conseguenze.

Avendo ben considerato la documentata risposta del Perrimezzi al ricorso prodotto dalle autorità oppidesi, la congregazione dei vescovi il 20 settembre 1715, veniva a dargli piena ragione e poneva così fine alla controversia offerendo che nel caso in esame occorreva stare ligi a quanto prescritto dalla tassa innocenziana. Firmavano il documento il prefetto cardinale B(andinò) Panciatico, che perverrà a morte appena tre anni dopo, nel 1718 e il segretario V. Arcivescovo Damasceno. Con questa terza vittoria sugli Oppidani, nobili o plebei che fossero, l'ordinario diocesano aggiungeva ancora un mattone alla struttura in pari tempo amministrativa e religiosa di una istituzione che sull'altopiano delle Melle, con alti e bassi dovuti alla presenza di presuli di vaglia o meno, effondeva la sua voce sin dall'XI secolo.

Il suono delle campane

Nell'antica Oppido nella prima metà del '700 non c'era settore od organizzazione o costumanza di qualsiasi genere che non offrisse motivo di attrito al Perrimezzi e alla popolazione, principalmente a quei boriosi nobili, i quali, adusati da lungo evo a mantenere ataviche pretese, non potevano ammettere che improvvisamente tutto cambiasse ed essi dovessero sottostare alle direttive di un presule deciso a riprendersi la supremazia nel suo campo scemata nel tempo o a motivo della presenza sul soglio vescovile di ordinari poco attenti o di lunghi periodi di sede vacante. Tra i tanti aspetti, è stato spesso occasione di disturbo il suono delle campane, che, giustamente il presule avocava alla sfera ecclesiastica e che il laicato che contava esigeva di servirsene anche per altre funzioni che poco avevano a che fare con la religione, come ad esempio la convocazione dei parlamenti o la presa di possesso del feudo da parte del signore di turno. Era tale una così sconsiderata pretesa che non poteva non formare oggetto di un'allegazione alla sacra congregazione da parte di un presule deciso a farsi rispettare, allegazione rigorosamente congegnata e puntualmente partita².

Nella nuova trattazione il Perrimezzi non rinnega il suo modo di studiare ed esporre le cose e, come sempre, parte da molto lontano. Dai primi semplici mezzi usati per chiamare la gente al tempio, come trombe, tamburi e campanelli perviene all'origine della campana, che appare presente nel comparto religioso sin dal sesto secolo. Forte dei tanti che se ne sono interessati variamente, si rifà egli naturalmente a S. Paolino di Nola, pre-

² Ivi, pp. 161-232.

sunto ideatore e da cui la campana avrebbe preso il nome di nolana, ma anche alla regione Campania. E dopo aver lungamente disquisito con ragionamenti più o meno calzanti poggiati sulle opere di validi autori conviene a concludere che se l'uso di un tale strumento si rivela antico non è così per il nome, che risulta assegnabile a tempi recenti.

Dopo una trattazione piuttosto ampia del tema, il vescovo offre un particolare mai prima conosciuto se non per quanto concesso dalla consistenza dei ruderi a tutt'oggi rimasti. Il particolare inerisce proprio al campanile della vecchia Oppido e alla sistemazione in esso dei sacri bronzi e alla disputa che opponeva i contendenti circa l'origine e la proprietà degli stessi. Ecco quanto quegli riferiva in merito:

«Le campane della cattedrale di Oppido son situate in un Campanile, che sta annesso alla medesima Chiesa; e talmente annesso, che non à altra porta di quella in fuori, che porge nella Sagrestia, che sta dentro la Chiesa. Si pretende che le Campane sieno state fatte dalla Città; ma il Campanile è stato innalzato, e fatto, da' Vescovi antecessori. Le campane stesse, essendo gli anni addietro rotte, si son rifatte a spese, non del Pubblico, ma delle chiese, siccome ne' libri di conto delle medesime ne vien esitata la spesa; e ciò addivenne a tempo di Sede vuota. Con tutto questo i Sindici pretendono sonarle, e farle sonare, per usi, che non sien sagri, e senza chiederne la necessaria licenza a chi dee darla, pretendono mandar'essi persone, che le suonino, senza che ne rendano avisato chi è il Rettor della Chiesa, in cui son collocate; pretendono metter legge, alla qualità, alla maniera del suono, ed al numero delle campane, che si anno a sonare».

Ciò posto, il presule snocciola le sue argomentazioni, che hanno ben un loro fondamento. Se le campane sono state offerte dalla Città, non per questo si mantengono ancora di sua proprietà. Peraltro, una volta passate di mano, sono entrate in possesso della Chiesa. Non solo, ma non sono più quelle campane ch'erano state guiderdonate, in quanto, essendo state ristrutturare, non esistono più³. E poi, una volta sistemate in un luogo, nel quale ha giurisdizione la Chiesa, la Città non ha più alcun potere da rivendicare. E proseguendo. Ma le campane consegnate dalla Città alla Chiesa rappresentano una semplice custodia oppure una donazione? Non si tratta di custodia, nel qual caso potrebbero essere ritirabili in qualsiasi momento. Allora, non si scappa, si tratta di una donazione, ma, invero, è una donazione fatta a Dio più che alla Chiesa e tale non può essere avviluppata da condizioni di sorta. Ma ecco quanto in proposito rivendicato alla fine del discorso dal Perrimezzi: «Le chiese son libere da tutti i pesi, che pretendesser d'imporre sopra di esse i laici; e 'l voler ad esse donare con ob-

³ Scrive il Perrimezzi nell'allegazione che dopo la morte del vescovo Pace una campana della cattedrale si è rotta e che la sua rifazione è stata fatta col danaro delle chiese al di fuori della cattedrale.

bligarle a ricever leggi da chi dona, di libere è un voler renderle serve». E poi. Chi si vanta di aver fatto eseguire l'opera, è nel pieno dovere di conservarla. Quindi, è obbligato, nel caso di rottura o simili, a provvedere al suo restauro.

Dice ancora il Perrimezzi. Le campane sono un oggetto d'uso della Chiesa così come il calice ed altri oggetti e nessun laico può arrogarsi il diritto di suonarle. Così come nessun laico può bere nel calice o vestirsi con gli abiti ecclesiastici. Le campane della chiesa sono proprie della chiesa e non hanno lo stesso ruolo di quelle che sono sistemate nei castelli o nelle torri. Ma ecco ancora come quegli tuonava senza peli sulla lingua in merito al comportamento dei sindaci oppidesi in riguardo alla presunzione di voler fare rintoccare le campane senza richiedere alcun permesso:

«si osservi non vo dire la tracotanza, ma la scempiezza di coloro, che in Oppido si chiaman Sindici, e che la città rappresentano; quando in tutti i luoghi della diocesi, niun de' particolari, niun de' Sindici, ardisce di far sonare le campane, senza l'espressa licenza del Parroco ancorche ivi pur si pretende, che delle Comunità sien state le campane donate alle Chiese, e che perciò nulla paghino i cittadini, nel farle sonare ne' funerali de' lor Defunti; in Oppido sdegnano questa licenza, che si chiede a' Parochi, chiederla al Vescovo».

Forse, aggiunge il presule, i sindaci di Oppido si fanno forti di quanto operato dai sindaci di Bitetto, i quali un tempo si sono azzardati di far suonare le campane senza il permesso preventivo del vescovo! Facciano pure, ma dovranno pure accettarne le conseguenze. Infatti, l'ordinario diocesano non ha frapposto tempo in mezzo a comminar loro la scomunica, provvedimento che nel 1703 la congregazione delle immunità ecclesiastiche non poteva che confermare. Nel 1589 sempre a Bitetto si era stabilito che il donatore, una volta offerta una campana in dono, veniva a perdere il suo *jus* a meno che non se lo fosse espressamente riservato e che la Chiesa avrebbe potuto permetterglielo per gratitudine. Ma Oppido quale riserva di *jus* aveva espresso? E i sindaci quale documento avevano esposto a riguardo? Ma poi, non avevano essi una propria campana, cui dar di piglio nelle occasioni ritenute necessarie? Perché pretendere quelle della Chiesa? Così scrive il Perrimezzi offrendoci ancora un angolino della vecchia Oppido, che proprio non conoscevamo:

«Nella torre dell'Orologio, ch'è situata nel mezzo della città, presso alla piazza, e quasi dirimpetto alla cattedrale, vi è la campana, che suona all'armi, quando ve n'è il bisogno; perche dunque non sonare ancor questa, quando convocar si dee un pubblico parlamento?».

E il parlamento non sempre è stato convocato per cose che non avreb-

bero arrecato danno alla Chiesa. È capitato anzi che in qualche riunione si sono discussi interessi contrari ad essa, avversandone i diritti, vessando i suoi ministri e irrompendo nelle sue proprietà. Che deve fare la Chiesa in questi frangenti? Offrire le armi ai suoi nemici? Convocare con le sue campane il popolo che deve portarle guerra? Deve chiamare essa stessa l'esercito che deve portarle guerra? Il ragionamento, visto dalla parte del Perrimezzi, non fa certo una grinza, ma non possiamo non definirlo sconfinato e addirittura iperbolico. Ma, come abbiamo visto in tante altre occasioni, con lui non si usavano i mezzi termini. O si era con lui o contro di lui!

Le campane non potevano essere usate per uso profano. Ben lo aveva stabilito la congregazione dei santi riti nel 1690, che proibiva espressamente di farle suonare all'arrivo di un nuovo signore, che veniva a prendere possesso del suo feudo. Le campane in atti sinodali, conciliari e di altro genere erano esclusivamente assegnati ai vescovi come principi della Chiesa, che se ne servivano, oltre che per gli usi di istituto, anche a fine di convocare il popolo in occasione di loro visite e d'impartire la benedizione allo stesso.

Essendo le campane situate in un proprio territorio, un uomo che si sarebbe introdotto in esso per suonarle senza alcuna autorizzazione, avrebbe commesso «intrusione violenta». Un caso simile poteva senz'altro verificarsi in Oppido, dove, per accedere al campanile, faceva d'uopo passare necessariamente dall'interno della cattedrale:

«poiché il campanile della cattedrale è a questa unito, non si può aver in esso l'ingresso, senza che si abbia per questo il passaggio, non vi è altro posto, di quello in fuori, che sporge in chiesa: Onde non si può far violenza al campanile; senza che si faccia prima alla chiesa».

Ma anche nel caso di distanza di 30 passi tra campanile e chiesa l'entrata in esso senza permesso si qualifica ugualmente un'intrusione bella e buona, in quanto sempre di luogo in cui vige l'immunità ecclesiastica si tratta.

Dopo aver riportato alcuni passi delle sinodi del Diano Parisio e del Fili, che stabiliscono tassativamente che ad un laico che intenda far suonare le campane della cattedrale anche per motivi ecclesiastici occorra il permesso del vescovo e non di altri, riporta un episodio accaduto ben un secolo prima quando il richiedente, negligendo proprio il vescovo, pretendeva farsi dare l'autorizzazione dal sacrestano maggiore, che pur era un sacerdote, ma non ne aveva l'autorità a farlo. Ecco il documento che lo riporta, una dichiarazione di pugno del canonico d. Pietro Cosma datata 28 ottobre 1623 con testimoni l'abate canonico F.sco Antonio Pleitano e d. Filareto Lucà:

«Si attesta per me sottoscritto Canonico D. Pietro Cosma, Sagrestano maggiore in questa cattedrale, etiam col mio giuramento, *tacto pectore & c.*, a chi spetta veder la presente, o per dovunque sarà presentata in *judicio*, *vel extra*, come in questa mattina appunto 28, del corrente, venne da me il Magnifico Francesco Antonio Rocca, Sindaco di questa città, invitandomi ad assistere al funerale, che diman mattina si farà nella Chiesa de' Padri Osservanti, per la morte della Signora Principessa di Cariati, siccome ancora mi esibì il deritto, che mi spettava, come Sagrestano maggiore, perche si sonasse la campana della cattedrale in occasione di detto funerale; laonde io li risposi, che son prontissimo di andare per assistere a detto funerale, e che non avevo interesse veruno per detto deritto, ma che il dar la licenza, perche si sonasse detta campana, non era in mio arbitrio, ma di Monsignore Illustrissimo; e detto Sindaco mi rispose; Io voglio la licenza da V. S.; perche tiene l'autorità; a cui io risposi; non la posso dare questa licenza, perche detto mio Monsignor Illustrissimo se la riservò a se».

L'allegazione si conclude con una serie di considerazioni sul modo di comportarsi di chi si rifiuta di chiedere l'autorizzazione al vescovo per far suonare le campane e poi non si perita di avvicinare un modesto prete, come avviene peraltro in tutta la diocesi. In calce alla stessa non appare alcun segno di riscontro e quindi di decisione. A spiegarne il motivo è lo stesso presule nella sua *relatio ad limina* del 1725. Scrive in essa che il responso era ancora *sub iudice*, come per altro avveniva per altre similari cause⁴.

Quanto sopra riferito era avvenuto nel primo seicento, ma dopo? Soprattutto dopo la sterzata impressa dal Perrimezzi? Nulla! È come se un tal presule avesse tuonato al vento! Tutto era destinato a ripetersi nei tempi. Un analogo episodio lo rileviamo, infatti, nel 1740, sedendo sulla cattedra oppidese mons. Leoluca Vita. Il sindaco del tempo, d. Lorenzo Amato Grillo, altro campione di tracotanza, si è avvicinato al Sagrestano Maggiore, canonico d. Domenico Genoese, petendo il suono delle campane della cattedrale, in occasione dei festeggiamenti indetti per il parto della Regina, Maria Amalia Walpurga di Sassonia, moglie di Carlo III di Borbone. Il Genoese, presenti il notaio Francesco Cananzi, d. Domenico Recanati e d. Basilio Lucà, gli ha opposto che il permesso per ottenere quanto richiesto poteva darlo soltanto il pro-vicario, ch'era d. Vito Vita. Da qui le ire del sindaco, ch'è venuto a profferire che «mai l'Università stata solita nelle sue funzioni chiedere licenza d'altri, fuori d'esso Sacristano». Protestandosi vivamente il Grillo, d. Genoese si è detto pronto a parlarne lui al Vita, ma il giorno dopo quegli, officiando che avrebbe fatto suonare le campane a Giuseppe Giustra e Domenico Frisina, ha reiterato la domanda al Sotto Sacristano, il diacono d. Antonino Gargiuli, il quale non poteva fare altro che

⁴ ARCHIVIO SEGRETO VATICANO (=ASV), *Congr. Conc. relationes ad Limina*, 598, vescovo Perrimezzi, f. 233v.

comportarsi parimenti al suo superiore. Anzi, dopo aver fatto finta di recarsi dal pro-vicario, si è serrato dentro la chiesa e non ha curato di dare «il solito segno dell'Ave Maria, come solea farsi vicino ad un'ora di notte». Rimasto gabbato così, al sindaco non restava che rivolgersi altrove e la cerimonia è stata tenuta nella chiesa dei minori osservanti⁵. Come si vede, nelle loro pretese contro legge erano duri a morire.

La festa della Candelora

Mons. Perrimezzi, sempre deciso a riportare ordine nella diocesi di Oppido, tra i tanti abusi che, secondo lui, da tempo si perpetravano e che peraltro ha regolarmente affrontato e cercato di eliminare, si è portato lancia in resta contro una pratica che da provvisoria e occasionale era ormai divenuta un illecito vero e proprio, la consegna alle candele benedette per l'anno in corso, appuntamento che cade ad ogni 2 febbraio, esattamente il giorno della festa della Candelora. Questa è così detta volgarmente proprio in riferimento alle candele, ma la Chiesa la riconosce come festa di S. Maria della Purificazione. Ciò a sua volta muove dal fatto che in quell'occasione sono trascorsi i 40 fatidici giorni dalla nascita di Gesù, un periodo che la religione ebraica riteneva indispensabile perché le donne sgravate di figli maschi e considerate a tal motivo impure, potessero entrare nel Tempio. Una similitudine in campo pagano può essere fatta con i Lupercalia, rito romano espiatorio in onore del dio Fauno protettore degli armenti, che aveva luogo dal 13 al 15 febbraio. Il tema è naturalmente fatto oggetto di una allegazione inoltrata a Roma dall'energico vescovo paolotto. Il documento, che c'informa dettagliatamente, reca la data del 9 dicembre 1708, ma già il 3 novembre quegli ne aveva fatto cenno nella *relatio ad limina* del 3 novembre precedente⁶.

Il rito si svolgeva e si svolge nel modo seguente. Il vescovo in chiesa procede alla benedizione delle candele, in sua sostituzione lo fa il parroco, e subito dopo provvede a consegnare le stesse al clero e ai cittadini che vi presenziano. Così avveniva pure nell'antica Oppido, ma nel primo settecento

⁵ Per l'intera vicenda ved. Rocco LIBERTI, *Liti tra sindaci ed ecclesiastici a Oppido nel '700*, in «Calabria Letteraria», XXXII, (1984), nn. 1-2-39, pp. 36-37. Dei personaggi, di cui ai fatti narrati, conosciamo quanto segue: D. Lorenzo Amato Grillo è morto nel 1767. Per le sue vicende umane rimandiamo al lavoro *Un patrizio di provincia del Settecento: d. Lorenzo Amato Grillo e le peripezie del suo casato nel periodo a cavallo del "grande flagello"*, in «Studi Calabresi», 2007, n. 8, pp. 121-129. D. Basilio Lucà, dal catasto onciario del 1746 risulta di anni 44 e di condizione "civile". Marito a Livia Zerbi, era proprietario di case ed appezzamenti vari.

⁶ G. M. PERRIMEZZI, *Delle Canoniche Allegazioni* cit., pp. 1-78; ASV, cit., f. 217 v.

le cose erano alquanto mutate. Avendo mons. Fili affidato qualche volta la consegna di quelle al suo maestro di casa, che vi provvedeva nell'atrio del suo palazzo e altra volta inviandole addirittura tramite i Ministri della Corte al domicilio stesso dei gentiluomini e cittadini, d'allora quanto doveva restare nella transitorietà è stato ritenuto un diritto acquisito, che il successore Placido De Pace, vescovo per un brevissimo periodo, non ha avuto il tempo o la volontà di riportare nell'alveo della normalità. È inutile dire che il Perrimezzi, come in tante altre occasioni, ha preso di petto la questione annullando ogni concessione e che autorità e cittadini si siano subito protestati a Roma contestando quanto reputavano un sopruso. L'allegazione, che è dedicata al cardinale Pietro Ottoboni vice cancelliere, quindi, è diretta a mettere le cose in chiaro con la Santa Sede e a chiedere eventuali lumi⁷.

Come suo solito costume, prima di entrare nel pieno dell'argomento, il presule si dà a delineare l'origine del rito confortato da illustri autori come Plinio, Marziale, Baronio e si aggancia sia ai riti pagani come Luperçalia e Ambarvalia che a quelli cristiani. Quindi, a proposito delle candele rientra nei dettagli informando che l'iniziativa di agire come sopra era stata presa dal vescovo Fili probabilmente «per togliersi d'impaccio di distribuirle lui stesso in chiesa o per abbreviare la funzione o per altro motivo». Da ciò il suo impegno a far rientrare il tutto nello stato di diritto. Peraltro, non è che la distribuzione di tale prodotto fosse univoca perché in varie realtà e particolarmente nella diocesi di Ravello e Scala, da cui proveniva, non solo non se ne faceva, ma addirittura neanche la funzione in chiesa era operativa. Tutto dipendeva dalle «rendite assai ristrette e dalle angustie molto grandi» dei grami tempi che si vivevano. In altre diocesi a ottemperarvi in modo del tutto diretto era la comunità, anche se poi la funzione spettava al vescovo o al parroco.

Ma in definitiva, si domanda il Perrimezzi, chi sono queste persone che tengono ad essere così privilegiate? In buona sostanza, si tratta di uomini che proprio in chiesa non si fanno vedere o perché hanno a noia le solenni funzioni pontificali o anche a motivo di timore per le violenze baronali oppure per semplice disaffezione. Eppure, la Chiesa è a loro madre e il vescovo padre. Che in Oppido proprio le cose non andassero per il verso giusto e che il vescovo non godesse dell'apprezzamento e rispetto dei cittadini lo prova a iosa l'interessamento del viceré, conte di Daun, fatto conoscere con data 13 agosto 1716 dal preside e governatore delle armi in

⁷ G. M. PERRIMEZZI, *Delle Canoniche Allegazioni* cit., pp. 33-77. Il cardinale Ottoboni (Venezia 1667-Roma 1740), imparentato con papa Alessandro VIII, è stato letterato e musicista e il suo mecenatismo ha favorito molti artisti.

Catanzaro, d. Francesco Alfonso Parada, conte di Garcinaro. Di seguito il dispaccio che tuona contro ufficiali e nobili che non portano il dovuto riguardo al vescovo:

«Intesa S. E. che gli Officiali di cotesta città di Oppido non usano tutto il rispetto, e l'ossequio dovuto a Monsignor Vescovo, è rimasta servita ordinare con suo particolar dispaccio, spedito per segreteria di stato, e guerra, in data de' 25 del caduto, dassimo gli ordini opportuni, affinché con detto Prelato si usasse tutto il rispetto, ed attenzione, che si conviene. Abbiamo però fatto il presente bando, col quale ordinamo, e comandamo, così agli Officiali di detta città di Oppido, come alli Nobili, ed altre persone civili della medesima, che debbiano praticare con detto Prelato tutto l'ossequio, e rispetto dovuto, secondo le congiunture, e prestandogli ogni ossequio, quando l'incontrano per istrada in detta città di Oppido; e che assistano anche a' tempi debiti nella Chiesa Cattedrale, quando si celebrano Pontificali. E così, e non altrimenti si esegua, per quanto si tiene cara la grazia di S. M. e sotto pena di docati mille per ciascheduno controveniente, e per ogni volta, che si controverrà, d'applicarsi a beneficio del Regio Fisco, oltre il farsene da noi una larga rappresentanza a S. E. in caso della minima disattenzione, accio dasse gli ulteriori ordini, che stimerà il suo santo zelo. Il presente si pubblichi nelli luoghi soliti, e consueti della città, e vaglia come se fosse a ciascheduno personalmente notificato, e se affigga copia nella pubblica piazza di essa città».

Il messaggio era sicuramente un invito più che perentorio a comportarsi in modo rispettoso nei confronti del presule, ma, aggiunge questi nella sua allegazione, tutto era rimasto lettera morta per cui ancora il preside, d'accordo col viceré, ha pensato d'inviare direttamente in successione a Oppido l'avvocato fiscale del Tribunale, d. Vincenzo Del Pozzo, che, a sua volta, con altro ordine del 7 marzo 1717 nel quale riepilogava quanto offerto nel primo, così aggiungeva:

«dicemo, e d'ordinamo a voi sudetti Uffiziali, Nobili, e Civili di questa città di Oppido, che con effetto, & citra praejudicium delle pene incorse, debbiat praticare col sudetto Prelato Monsignor Perrimezzi tutto l'ossequio, e rispetto dovuto, facendogli le solite visite, secondo le contingenze, ed incontrandolo per strada, debbiat parimente prestargli ogni ossequio, assistendo pure, quando si celebrano Pontificali a tempi debiti nella Chiesa cattedrale; e così eseguirete, per quanto si tiene cara la grazia di S. M., che Iddio guardi, e sotto le pene di docati mille, per il Controventore».

L'atto è stato personalmente notificato al vice conte u. j. d. Francesco Caterini e a d. Gerolamo Grillo, u. j. d. Francesco Antonio Rocca, Domenico Grillo Caracciolo, d. Giuseppe Grillo, Orazio Girardis, u. j. d. Giuseppe Marlarbì, cittadini oppidesi particolari rintracciati nel palazzo dello stesso delegato del Pozzo.

I documenti, di cui sopra sono la dimostrazione dello scarso interesse dei cittadini oppidesi verso il vescovo, che avrà rotto con gli schemi fissati da secoli, che vedevano la nobiltà godere di privilegi acquisiti regolarmente,

ma spesso anche usurpati, e del pronto intervento dell'autorità centrale a suo favore, ma al Perrimezzi ciò non basta e dice a voce alta che coloro che non intervengono alle cose di chiesa per loro propria ostinazione e che vi ottemperano soltanto dopo i ricorrenti ordini emanati da viceré e presidi non sono degni di ricevere le candele direttamente a casa. Non ci può essere alcun legittimo impedimento a recarsi in chiesa se tutti avanzano la medesima pretesa. Peraltro, nessuno può vantare di presentarsi quale padrone, fondatore o benefattore di alcunché in cattedrale e né alcuna memoria rimane di benefici espressi sia dai baroni che dai cittadini. Tra le sacre suppellettili è vano ricercare stemmi gentilizi che indichino munifiche donazioni e nelle pareti non appare alcun indizio che tramandi la memoria di qualche mecenate. La stessa mensa vescovile non annovera tra le sue rendite alcun podere, censo o corpo che sia stato donato da un qualsiasi casato oppidese. Tutto quando si spende per la cattedrale, in definitiva, è a carico del vescovo e non della cittadinanza. Questa contribuisce soltanto per quanto riguarda il pulpito e le campane. Per il primo ha la scelta di nomina del predicatore e quindi deve provvedere alle spese in proposito, per le seconde «a cagione del suono, per cui nulla paga». Quindi, che pretese può avanzare mai la Città? L'egemonia in cattedrale è solo del vescovo, giammai del barone.

Il Perrimezzi, nel ribadire che il suo atto è quanto mai in linea con la regolarità delle procedure ed è inteso a lottare contro un uso di recente acquisizione, così si scaglia con foga a rintuzzare l'atteggiamento degli oppidesi, che vedono soltanto nella tradizione il loro riparo: «Ecco l'unico, e' l' consueto rifugio, ove, in tutte le loro contese, si salvano i cittadini di Oppido, la Consuetudine; colla quale pretenderanno in fine di legittimare ancora le colpe, e di rendere scusabili eziandio i delitti». Davvero forte questa presa di posizione del vescovo nei confronti dei cittadini del capoluogo diocesano, ma evidentemente quegli ne aveva ben d'onde considerata la poca stima e benevolenza che gli era portata. Ad avallare maggiormente quanto da lui prospettato sono peraltro due testimonianze ben precise offerte dai canonici del capitolo e dallo stesso vescovo Fili, che da Ostuni gli fa pervenire quanto in proposito era a lui noto.

L'1 febbraio 1717 si sono ritrovati presso un notaio per deporre in un atto pubblico il decano d. Bernardino Cappone (a. 67)⁸, il tesoriere d. Alfonso

⁸ D. Bernardino Cappone, che all'atto vantava 42 anni di canonicato e decanato, apparteneva al ceto nobiliare. Nel 1674 otteneva gli ordini *extra tempore* e nel 1681 era provvisto del decanato (FRANCESCO RUSSO, *Regesto Vaticano per la Calabria*, IX, Gesualdi Editore, Roma 1986, pp. 19, 372). Nel 1726 risultava ancora insignito della dignità di decano (G. M. PERRIMEZZI, *Prima Dioecesana Synodus Oppidensis*, Typ. De Mosca, Napoli 1728).

Migliorini (a. 54)⁹, il canonico d. Michele Riitano (a. 62)¹⁰, il penitenziere d. Lorenzo Amodeo (a. 53)¹¹, il canonico d. Domenico Colagiuri (a. 73)¹² e il precentore d. Francesco di Grana (a. 64)¹³, i quali hanno tenuto a far sapere

«come in tutto il tempo, ch'essi anno servito in questa Chiesa cattedrale nel tempo delli Vescovi Monsignor Ragni, Monsignor Plastina, Monsignor Fili, Monsignor Pace, e del Todierno Monsignor Perrimezzi, per quanto loro si ricordano, moltissime volte, anzi il più delle volte dalli suddetti Vescovi furon dispensate le candele nel giorno della Purificazione della Beatissima Vergine in questa Chiesa cattedrale a quelle persone che sono intervenute in essa, per ricevere detta divozione dalle mani del Prelato, alle volte sono state dispensate dalli Parrochi nelle loro case, e nelle loro Chiese, per levarsi il fastidio del Vescovo, e se a qualche persona particolare è stata mandata la candela in casa in qualche anno, è stato per ragione particolare, e non per obbligo, e né meno è stato sempre».

L'atto contempla una copia estratta a cura del notaio apostolico d. Leonardo de Afflictis peraltro retto e della chiesa del casale di Tresilico.

A questa dichiarazione, che non faceva certamente una grinza, il Perrimezzi ha accostato anche il pensiero del vescovo Fili, che così ha tenuto a esporre:

«Rispetto poi alla Candelora posso dire a V. S. Illustrissima, che dal mio Maestro di casa di quel tempo fu introdotto mandarsi in casa de' gentiluomini, per una specie di convenienza, siccome pure si è introdotto qui, ma che non si possa pretendere per jus, qualora il Vescovo la dee dispensare in chiesa, conforme ben sa V. S. Illustrissima».

Le due testimonianze riescono sicuramente esaustive, ma al presule paolotto evidentemente non bastano per affondare del tutto la protervia e scarsa o nessuna partecipazione ai riti della nobiltà oppidese, per cui ecco altro atto fornito dai suddetti canonici nella stessa data, che così si esprimono per la situazione data:

«asseriscono, come a più d'un anno incirca li gentiluomini di questa città di Oppido, ed altri civili, a riserva di due o tre incirca, non si son mai veduti nella Chiesa cattedrale in

⁹ D. Alfonso Migliorini aveva all'attivo 32 anni di canonicato e tesorerato. È deceduto con quest'ultima carica nel 1726. Russo, *Regesto Vaticano...*, X (1990), p. 331.

¹⁰ D. Michele Riitano contava 30 anni di canonicato. Nel 1714 è provvisto del canonicato e prebenda di S. Nicola extra moenia nel mentre lascia il canonicato e la prebenda di S. Propania. Russo, *Regesto Vaticano...*, X, p. 89.

¹¹ D. Lorenzo Amodeo evidenziava 18 anni di arcipretato e penitenzierato. Nel 1716 lascia il carico dell'arcipretura ed assume quello di canonico penitenziere. Nel 1726 risultava ancora tale e promotore della sinodo di quell'anno. F. Russo, *Regesto Vaticano...*, X, pp. 135, 146.

¹² D. Domenico Colagiuri portava avanti 45 anni di canonicato e nel periodo 1754-58 figurava col titolo di canonico penitenziere.

¹³ D. Francesco di Grana aveva sulle spalle 43 anni di canonicato.

tempo, che Monsignor nostro à fatte le sue funzioni pontificali, ché meno sono stati in suo palazzo a fargli gli atti soliti di rispetto nel passato natale, com'è notorio a tutti».

Dopo la proposizione di tali documenti, il Perrimezzi passa in rassegna quanto di meglio si è espresso sull'argomento in opere varie e da autori di tutto rispetto, ma sicuramente era un discorso vano per orecchie che non avevano alcuna voglia di sentire. Né valeva portare a raffronto che il viceré a Napoli nel giorno della Candelora si recava personalmente nella chiesa di Monte Oliveto a riceverci le candele benedette o che principi ed ambasciatori lo facessero a Roma nella cappella pontificia. Tra i cittadini altolocati e il vescovo si era stabilito ormai un rapporto teso ed ognuno si ostinava a difendere la propria posizione ad ogni costa e la ricezione delle candele rappresentava soltanto uno dei tanti nodi ch'era molto difficile sciogliere. Ognuno stava sulle sue. Comunque, su tal vicenda non abbiamo la decisione della Sacra Congregazione. Almeno, essa non compare in calce all'allegazione officiata.

Nella sinodo del 1726 indetta dallo stesso Perrimezzi si fa cenno alla contrapposizione insorta tra quegli e sindaci e nobili sulla pretesa di volere le candele a casa e su altri ricorsi come da indicazione apposta nel piccolo Regesto della Sacra Congregazione dei Vescovi e al riguardo non segue altro. Si ripete peraltro quanto apposto in calce alla stessa allegazione, dalla quale si ricava che il referente del caso era il cardinale Paraciano. Probabilmente, tale consesso non si sarà pronunciato. Diversamente il presule non avrebbe mancato di farsene un merito e di ostentarlo¹⁴. In effetti, conosciamo dalla *relatio ad limina* del 1725 che varie cause pendevano ancora a Roma¹⁵.

¹⁴ PERRIMEZZI, *Prima Dioecesana Synodus Oppidensis*, Typ. De Mosca, Napoli 1728, p. 55.

¹⁵ ASV, *relationes ad Limina*, Perrimezzi, a. 1725, f. 233v.